

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 3940

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Campagna di pesca dei cannicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) 2014 - 2015.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

settore;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2000 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 maggio 2012 di rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998 e successivi decreti integrativi recanti norme sulla costituzione e disciplina dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visti i propri decreti n. 382 del 27 febbraio 2013 e n. 608 del 22 marzo 2013 di individuazione dei punti di sbarco pubblici del prodotto ittico, inclusi i molluschi bivalvi, nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Considerato che al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi del Compartimento marittimo di Monfalcone (COGEMO Monfalcone) aderiscono la totalità delle imprese titolari delle n.ro 42 unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del medesimo Compartimento marittimo;

Tenuto conto che al Consorzio è affidata la gestione della pesca dei molluschi bivalvi finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, costituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi;

Vista l'istanza del COGEMO Monfalcone del 29 settembre 2014, prot. n. SCRI/11.5/75275 dd. 29.09.2014, con la quale è stato richiesto al Servizio regionale competente in materia di emettere un proprio provvedimento che fissi i termini e le modalità dell'attività di pesca dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e dei bibi (*Sipunculus nudus*) nel Compartimento marittimo di Monfalcone e, in particolare, il periodo di pesca, gli orari di inizio dell'attività, di rientro nei porti e sbarco del prodotto nei punti di sbarco e di controllo individuati, i quantitativi massimi pescabili settimanalmente e giornalmente per ciascuno dei pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e autorizzati ad esercitare la pesca dei cannolicchi e dei bibi nell'ambito compartimentale;

Vista l'istanza integrativa del COGEMO Monfalcone, pervenuta per posta elettronica certificata in data 16 ottobre 2014, prot. n. SCRI/11.5/79993 dd. 17.10.2014, con la quale, in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnici delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi, sono indicate le unità abilitate e operative alla campagna di pesca 2014 – 2015 delle suddette specie nel numero massimo di 25 unità;

Preso atto del parere tecnico del Dipartimento di scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste del 26 settembre 2014, allegato all'istanza, che, sulla base delle disponibilità rilevate della risorsa delle specie in esame, in via prudenziale, stabilisce le soglie massime di prelievi giornalieri per unità e i quantitativi massimi settimanali, analogamente a quanto effettuato nelle stagioni 2013 – 2014;

Preso atto che nella proposta di regolamentazione presentata dal CO.GE.MO Monfalcone le catture giornaliere e settimanali per unità di pesca sono fissate nella quota massima pescabile di kg 100 al giorno e kg 450 alla settimana per i cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e per i bibi (*Sipunculus nudus*) rispettivamente di kg 50 e kg 150, recependo le indicazioni scientifiche fornite dal Dipartimento di scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste;

Ritenuto inoltre opportuno che sull'intera partita sia ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi con dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso e sul peso non superiore al 10% del quantitativo massimo pescabile, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto Ministeriale 22 dicembre 2000;

Preso atto che la Capitaneria di Porto di Monfalcone interpellata, con nota pervenuta per posta elettronica certificata in data 17.10.2014 con prot. n. 22332, ha comunicato che, nel rispetto delle

normative vigenti in materia, non si ravvisano motivi ostativi in merito all'emanazione del provvedimento richiesto dal CO.GE.MO Monfalcone;

Ritenuto pertanto di adottare le misure richieste dal COGEMO Monfalcone;

Vista il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone la pesca dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e dei bibi (*Sipunculus nudus*) con il sistema denominato "draga idraulica" può essere effettuata a decorrere dal 20 ottobre 2014 e fino al 31 marzo 2015, e viene osservato il fermo dell'attività nei giorni di sabato, domenica e festivi, salvo eventuali deroghe concesse per le festività natalizie.

2. Eventuali giornate di fermo pesca verranno definite dal CO.GE.MO. Monfalcone e comunicate agli armatori, alla locale Capitaneria di Porto e al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro le ore 18.30 del giorno precedente.

Art. 2

1. Il CO.GE.MO. Monfalcone fissa con cadenza mensile i pescherecci autorizzati alla pesca delle cannolicchi e dei bibi con un massimo di n. 25 unità e invia l'elenco alla locale Capitaneria di Porto e al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

2. Il CO.GE.MO. Monfalcone fissa con cadenza giornaliera i quantitativi massimi pescabili dalle singole imbarcazioni con l'uso della draga idraulica nelle seguenti quantità:

- kg 100 giornalieri, con un limite massimo settimanale di kg 450 per le cannolicchi;
- kg 50 giornalieri, con un limite massimo settimanale di kg 150 per i bibi.

3. In caso di fissazione di limite giornaliero inferiore a quello massimo previsto dal precedente comma, il Consorzio di Gestione dovrà darne comunicazione agli armatori ed all'Autorità marittima del Compartimento a mezzo telefax ovvero posta elettronica certificata entro le ore 18.30 del giorno che precede l'attività di pesca.

E' ammessa una tolleranza sull'intera partita di molluschi bivalvi:

- a) con dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso;
- b) sul peso non superiore al 10% del quantitativo massimo pescabile indicati al precedente comma;

4. Gli armatori non aderenti al CO.GE.MO. di Monfalcone possono acquisire detta informazione contattando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone dopo le ore 18.30 ovvero presso il Consorzio di gestione;

5. Limitatamente al mese di dicembre 2014, è consentito ai pescherecci autorizzati alla pesca dei cannolicchi il prelievo complessivo di tale prodotto non superiore a kg 1.800, in deroga ai quantitativi giornalieri e settimanali sopra riportati al comma 2.

Art. 3

1. L'attività delle unità adibite alla pesca della pesca delle cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) con sistema draga idraulica è giornaliera e così regolata:

- uscita delle imbarcazioni dal porto è fissata non prima delle ore 3.00;
- inizio attività di pesca è fissata a partire dalle ore 3.30;
- il rientro nei porti deve essere effettuato entro le ore 16.30;
- lo sbarco del prodotto deve effettuarsi nei punti di sbarco e di controllo dalle ore 8.00 alle ore 16.30.

2. In caso di modifica degli orari contenuti nel comma precedente, il Consorzio di Gestione dovrà darne comunicazione agli armatori ed alla locale Autorità marittima a mezzo telefax ovvero posta elettronica certificata entro le ore 18.30 del giorno che precede l'attività di pesca.
3. L'orario di inizio dell'uscita dal porto è fissato, per il periodo dal 15 marzo al 31 marzo, non prima delle 05.00, tenendo debito conto il tradizionale inizio delle attività della piccola pesca e , in particolare, quella esercitata con gli attrezzi da posta.”
4. Eventuali modifiche degli orari per particolari necessità o eventi meteomarini sfavorevoli saranno comunicate dal CO.GE.MO. Monfalcone alla locale Autorità marittima.

Art. 4

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone il prodotto pescato può essere sbarcato nei punti di sbarco e di controllo individuati con i provvedimenti regionali citati in premessa e di seguito elencati:

- Porto di Monfalcone: lungo tutta la banchina Nazario Sauro;
- Porto di Grado: Banchina antistante il Mercato Ittico;
- Porto di Marano Lagunare: lungo tutta la banchina prospiciente la sede della Cooperativa Pescatori "S. Vito", località Nalon;
- Porto di Marano Lagunare: banchina di nord-ovest (molo isola del Dossat) prospiciente il Mercato Ittico.

Art. 5

1. Le disposizioni gestionali della pesca dei molluschi bivalvi con draghe idrauliche che riguardano le distanze dalla costa, le dimensioni dell'attrezzo, le limitazioni delle giornate e dei periodi di pesca, gli orari e i punti di sbarco fissati per i controlli, le taglie minime e gli habitat e zone protette, sono esercitate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente .

Art. 6

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti ministeriali citati in premessa e le disposizioni regionali se più restrittive, i trasgressori del presente provvedimento sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e, per le violazioni non previste da tale norma, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, ferma restando l'applicabilità da parte del CO.GE.MO. Monfalcone del sistema sanzionatorio interno.

Art. 7

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Art. 8

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

Udine, 20 ottobre 2014

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott. Marina Bortotto -**